

STATUTO

PREAMBOLO

Venerdì 20 luglio 2001. - Nell'ambito delle manifestazioni organizzate dal Genoa Social Forum contro il vertice dei G8, il corteo dei disubbidienti, proveniente dallo stadio Carlini, viene più volte caricato dai Carabinieri e polizia mentre si trova in via Tolemaide, in un percorso autorizzato, ad oltre trecento metri dal limite convenuto. Durante le cariche, giudicate da moltissimi testimoni di una violenza inaudita quanto ingiustificata, oltre ai gas lacrimogeni e ai getti d'acqua urticante, vengono sparati anche numerosi colpi di arma da fuoco, come è stato dichiarato. E' difficile fuggire, con un corteo di diecimila persone che preme alle spalle: chi cade viene colpito da tre, quattro, anche cinque agenti per volta. I manifestanti iniziano forme di resistenza, tentando di creare barricate. Un gruppo, vedendosi aggredito anche dalle vie laterali, cerca di creare al corteo una via di uscita seguendo un plotone di carabinieri che si ritira, protetto da due camionette, verso piazza Alimonda. Una delle camionette si ferma, inspiegabilmente, contro un cassonetto; dal finestrino posteriore spunta una pistola; la maggior parte dei manifestanti fugge; la pistola in un primo momento prende di mira un giovane, che si china e scappa, quindi si rivolge verso Carlo che, sopraggiunto, ha raccolto un estintore vuoto ai suoi piedi. Quando Carlo alza le braccia la pistola spara due volte: il primo colpo lo raggiunge in pieno viso; dopo il secondo colpo la camionetta è in retromarcia e passa – nonostante le urla di avvertimento dei presenti – con la ruota posteriore sinistra sul suo corpo che è rotolato in avanti; quindi, ripassando sul corpo, la camionetta si allontana per via Caffa, al di là delle forze di polizia schierate che hanno assistito al fatto senza intervenire.

Quanto avviene in seguito è testimoniato da numerosi filmati e immagini fotografiche, oltre che dagli stessi reporters presenti.

Quando, più di dieci minuti dopo, giungono le infermiere del GSF, il cuore di Carlo batte debolmente ancora.

- Art.1 -

DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione non a scopo di lucro denominata "COMITATO PIAZZA CARLO GIULIANI – O.N.L.U.S.".

L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ed utilizzerà l'acronimo O.N.L.U.S. sia nella denominazione, sia in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

- Art.2 -

SEDE

L'Associazione ha sede in Genova, alla via San Pantaleo n.1/A.

- Art. 3 -

SCOPO

L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha per scopo di promuovere attività di tutela dei diritti civili; essa intende in particolare:

- affermare il rispetto per la vita di tutti e di chi, come Carlo, era solo un ragazzo che voleva un mondo più giusto;
- ribadire il diritto, sancito dalla Costituzione, di manifestare il proprio pensiero e di poterlo esprimere scendendo in piazza, senza che nessun governo cerchi di impedirlo utilizzando le forze dell'ordine come strumento di repressione e di inammissibile violenza;
- informare sui fatti avvenuti in Genova nel luglio 2001, denunciando censure, falsità ed omissioni degli organi di informazione, per ottenere riconoscimento dei diritti civili violati, verità e giustizia.

Per tali finalità l'Associazione si propone di promuovere, sia in Italia, sia sul piano internazionale, iniziative e progetti di solidarietà a favore di chiunque si veda negato l'accesso ai diritti civili; si propone inoltre di instaurare attive relazioni con cittadini, associazioni, movimenti e partiti di tutto il mondo – pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuno - che riconoscano come propria la finalità della tutela dei diritti civili e di libertà.

L'Associazione perseguirà esclusivamente lo scopo della tutela dei diritti civili nel senso sopra precisato. E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle previste nell'art. 10, comma I, d.lgs. 460/97.

- ART.4 -

PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) da contributi ottenuti per (o derivanti da) manifestazioni;
- b) da contributi di enti pubblici e di agenzie internazionali destinati alle attività proprie della Associazione;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

- Art.5 -

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio - prorogabili a sei mesi per giustificate esigenze - il consiglio direttivo dovrà sottoporre all'assemblea stessa il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e - se a ciò lo abbia vincolato l'assemblea in sede di nomina - quello preventivo del successivo.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

- Art.6 -

CATEGORIE DI SOCI

Sono soci le persone fisiche e giuridiche, le associazioni ed altri enti, sia pubblici sia privati, che abbiano partecipato alla costituzione dell'associazione e quelli che, successivamente, vengano ammessi a seguito della accettazione della loro domanda da parte del Consiglio Direttivo.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

- Art.7 -

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o indegnità.

La deliberazione di esclusione per indegnità deve essere assunta dall'assemblea dei soci.

- Art.8 -

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Revisore.

- Art.9 -

ASSEMBLEE

L'assemblea dei soci delibera in sede ordinaria sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo e del Revisore, sulle modifiche dello statuto sociale e su quanto sia a lei demandato dalla legge e dallo statuto.

L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi - o, per giustificate esigenze, entro sei mesi - dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa deve essere convocata dal Consiglio qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

- Art.10 -

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio che abbia diritto di parteciparvi; la comunicazione deve indicare l'ordine del giorno ed essere spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

- Art.11 -

DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

Tutti i soci hanno diritto di intervenire all'assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare da altri soci: la stessa persona non può rappresentare più di tre soci.

Ai fini delle deliberazioni dell'assemblea vale il principio del voto singolo, così come contemplato dall'art.2352, secondo comma, cod. civ.

- Art.12 -

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere con maggior anzianità di carica.

Spetta al Presidente dell'assemblea di accertare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

Il Segretario del Consiglio Direttivo è chiamato a redigere su apposito libro il processo verbale delle riunioni di assemblea, che deve venir sottoscritto, oltre che dal redattore, dal Presidente dell'assemblea e, se nominati, dagli scrutatori.

- Art.13 -

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- Art.14 -

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo e determina il numero dei consiglieri – variabile da dieci a sedici - e la durata della carica, che potrà essere a tempo determinato o sino a revoca o dimissioni. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea dei soci.

- Art.15 -

CARICHE NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

- Art.16 -

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri; deve comunque riunirsi, almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed a quello preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente mediante lettera contenente l'ordine del giorno, inviata ai consiglieri almeno tre giorni prima della riunione; in caso di urgenza è consentita la convocazione mediante avviso telefonico inoltrato, a cura del segretario del consiglio, il giorno precedente la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il

voto di chi presiede la riunione; per l'ammissione di nuovi soci è richiesto il voto unanime dei consiglieri presenti alla riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere con maggior anzianità di carica.

- Art.17 -

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

- Art.18 -

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente - o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente - rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento che ritenga opportuno, in tal caso riferendo al Consiglio alla sua prima riunione successiva.

- Art.19 -

IL TESORIERE

Il Tesoriere amministra i fondi dell'Associazione, segnala al Consiglio le disponibilità per sostenere le singole iniziative proposte e tiene la contabilità dell'associazione. Il Tesoriere fornisce al Revisore tutte le informazioni sulle annotazioni contabili che gli vengano da lui richieste.

- Art.20 -

IL REVISORE

L'assemblea elegge il Revisore e determina la durata della carica, che potrà essere a tempo determinato o sino a revoca o dimissioni.

Il Revisore provvede al controllo generale della contabilità dell'associazione.

Il Presidente del Consiglio direttivo deve sottoporre al Revisore il bilancio consuntivo e quello preventivo almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea convocata per l'approvazione. Il Revisore deve redigere un suo rapporto che sarà letto dal Presidente del Collegio all'assemblea chiamata all'approvazione dei bilanci.

- Art.21 -

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla scelta dell'associazione o ente al quale devolvere il patrimonio.

La devoluzione del patrimonio dovrà avvenire a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, purchè le organizzazioni cui si devolve il patrimonio si ispirino a valori di tutela dei diritti civili e professino ferma opposizione a qualsiasi forma di dittatura , di oppressione dell'essere umano, di soppressione delle libertà civili.

Fermi tali principi, la devoluzione avverrà dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.